

**DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. **115** del 28-05-2010

OGGETTO Concessione in comodato d'uso gratuito dei locali del Nuovo Palazzetto Comunale all'Azienda ASL n. 6 di Sanluri per la realizzazione del progetto riabilitativo "Il Ballo del Mattone"

L'anno duemiladieci, addì ventotto del mese di maggio alle ore 14:30 e segg., nel Comune di Guspini, nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MARRAS FRANCESCO	SINDACO	P
CHERCHI RENATO	ASSESSORE	P
DI BIASE LORENZO	ASSESSORE	P
OLLA ENRICA	ASSESSORE	A
SANNA STEFANO	ASSESSORE	P
TOCCO WALTER	ASSESSORE	A

risultano presenti n. 4 e assenti n. 2.

Presiede alla seduta il Signor **MARRAS FRANCESCO** – SINDACO

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE SESTA CARLA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta presentata in data 28.05.2010 dalla Azienda ASL n. 6 di Sanluri, per la concessione di utilizzo del Palazzetto dello Sport per la realizzazione del progetto riabilitativo "Il Ballo del Mattone", organizzato dal centro di salute mentale, per il periodo da maggio 2010 ad aprile 2011, con cadenza settimanale il giovedì dalle ore 9,30 alle ore 11,30;

Tenuto conto Il suddetto impianto sportivo nei giorni e nelle ore richieste non risulta essere utilizzato da altre società sportive;

Dato atto che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 04.06.2007, possono essere esentate dal pagamento del canone per le spese connesse all'utilizzo dell'impianto sportivo, le associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate;

Che il rapporto di concessione di utilizzo verrà ufficializzato con la sottoscrizione di apposito contratto di comodato tra le parti;

Visto Lo schema di contratto di comodato predisposto dall'Ufficio Patrimonio Manutenzione e allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che sono stati espressi i pareri favorevoli del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del 1° comma dell'art.49, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voto unanime espresso palesemente

DELIBERA

- 1.** Di concedere all'Azienda ASL n. 6 di Sanluri l'utilizzo del Nuovo Palazzetto Comunale per la realizzazione del progetto riabilitativo "Il Ballo del Mattone", organizzato dal Centro di Salute Mentale, per il periodo da maggio 2010 ad aprile 2011, con cadenza settimanale il giovedì dalle ore 9,30 alle ore 11,30;
- 2.** Di approvare lo schema di contratto di comodato che regolerà il rapporto tra questa Amministrazione, l'Azienda ASL n. 6 di Sanluri, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale
- 3.** Di stabilire che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 04.06.2007, l'esenzione della suddetta Azienda ASL dal pagamento del canone per le spese connesse all'utilizzo dell'impianto sportivo;
- 4.** con separata votazione UNANIME e palese, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente seguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.200, n. 267.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI GUSPINI

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Repertorio n° / 2009

CONTRATTO DI COMODATO

Tra i sottoscritti:

Dr. Giuseppe Ottaviani, nato a Caltanissetta il 24.07.1956, il quale dichiara di intervenire non in proprio ma nella sua qualità di Commissario e Legale Rappresentante della **Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri**, con sede Legale in Sanluri, Via Ungaretti, 9, Codice Fiscale 91009910927;

E

Dr. Ing. Alessandro Mulas, nato a Cagliari il 17.05.1972, il quale compare nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Guspini, con sede legale in Guspini in via Don Minzoni n. 10, C.F. 000493110928, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3°, lett. c) del D. Lgs. 267/2000.

PREMESSO

- Che il Comune di Guspini è proprietario dello stabile adibito a Nuova Palestra Comunale ubicato in località Serra Murdegu in Guspini, come meglio identificato nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
- Che con nota prot. 10202 del 28.05.2010 la Direzione A.S.L. n. 6 di Sanluri ha richiesto all'Amministrazione comunale la disponibilità a concedere l'utilizzo dei locali del predetto impianto sportivo;
- Che la suddetta richiesta è motivata dalla necessità di consentire alla A.S.L. n. 6 di Sanluri di realizzare il progetto riabilitativo denominato " Il Ballo del

Mattone“ il quale per essere attuato necessita della disponibilità di appositi locali e attrezzature;

- Che l'Amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n. del ha espresso parere positivo in ordine all'accoglimento dell'istanza di cui sopra in ragione della disponibilità dei locali della Nuova Palestra Comunale che sono inutilizzati nella giornata e nella fascia oraria richiesta.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – PREMESSA

Le suesposte premesse fanno parte integrante della presente scrittura ed hanno, comunque, valore pattizio.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

Il Comune di Guspini di seguito denominato Comodante, concede in comodato d'uso gratuito alla A.S.L. n. 6 di Sanluri, di seguito denominata Comodatario, che accetta nello stato in essere, i locali ubicati in località Serra Murdegu in Guspini, denominati Nuova Palestra Comunale, previamente individuati dal Direttore dell'Area Tecnica, Dr. Ing. Alessandro Mulas, per lo svolgimento delle attività connesse al Progetto Riabilitativo “ Il Ballo del Mattone“ .

Il comodatario potrà disporre dei locali come sopra individuati ogni giovedì dalle ore 9,30 alle ore 11,30.

ARTICOLO 3 – DURATA

Il presente accordo contrattuale decorrente dalla data di effettiva sottoscrizione avrà scadenza il 31.04.2011. E' escluso il tacito rinnovo.

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DEL COMODATARIO

Il comodatario si obbliga a conservare e custodire i locali concessi in disponibilità

*Allegato deliberazione
di G. C. n. 115/2010*

con la diligenza del buon padre di famiglia e a non servirsene che per l'uso sopra

specificato nell'arco temporale di cui all'art. 3 della presente convenzione.

Il comodatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione dei locali ceduti in comodato per il mantenimento in efficienza e condizioni di decoro degli stessi.

Il comodatario, nei limiti della destinazione d'uso di cui all'art. 2 del presente accordo, provvederà ad adeguare i locali ed i relativi impianti concessi in comodato alle proprie specifiche esigenze d'uso.

Il comodatario si obbliga, a proprie spese e cure e sotto la sua esclusiva responsabilità, ad adeguare i locali di cui trattasi a quanto previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento a quelle in materia di antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro, esonerando al riguardo il comodante da qualsiasi adempimento e/o responsabilità di qualsivoglia natura.

Il comodatario provvederà a rimborsare gli oneri relativi alle utenze intestate al comodante (acqua, luce, ecc.) per il periodo di vigenza del presente accordo limitatamente alla quota corrispondente alla porzione di immobile concessa in comodato.

ARTICOLO 5 – MODIFICHE ED ADDIZIONI

Il comodatario non potrà apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione e addizione ai locali concessi in comodato.

Ad ogni modo, le migliorie ed addizioni eventualmente autorizzate ed eseguite resteranno di proprietà del comodante, il quale non sarà tenuto a corrispondere al comodatario alcuna indennità, rimborso o compenso.

Il comodatario avrà comunque l'onere di richiedere, a propria cura e spese, ai competenti organi amministrativi ogni eventuale autorizzazione o permesso

prescritto dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori di cui sopra.

ARTICOLO 6 – DIVIETO DI CESSIONE E DI CONCESSIONE IN GODIMENTO

E' fatto espresso divieto al comodatario di cedere il presente contratto o di concedere a terzi a qualsiasi titoli il godimento della parte dell'immobile concessa in comodato.

La violazione dei divieti di cui sopra comporterà la risoluzione *ipso jure* del rapporto contrattuale ed il diritto da parte del comodante di richiedere l'immediato rilascio dell'immobile oltre che il risarcimento degli eventuali danni.

ARTICOLO 7 – PRESA IN CONSEGNA

I locali oggetto del presente contratto sono concessi in comodato nello stato di conservazione e manutenzione di fatto in cui si trovano, sin dal momento della sottoscrizione della presente scrittura.

Il comodatario dichiara di aver visitato i locali in parola e di ritenerli idonei allo svolgimento delle attività sopra citate e si impegna a riconsegnarli al Comodante alla scadenza del contratto liberi da persone e cose nello stato di fatto esistente al momento della consegna.

ARTICOLO 8 – RESPONSABILITA'

Il comodatario esonera il comodante da qualunque responsabilità civile e penale che possa derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi.

Il comodatario solleva il comodante da ogni responsabilità civile e penale per danni ed infortuni che possano derivare a terzi in correlazione all'utilizzo dei locali concessi in comodato o comunque ivi verificatesi anche a causa di terzi.

ARTICOLO 9 – FORO COMPETENTE

Le parti convengono che tutte le controversie, comunque derivanti dal presente contratto ivi compresa la sua interpretazione ed esecuzione saranno di competenza

del Tribunale Ordinario di Cagliari.

ARTICOLO 10 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti, alle consuetudini ed agli usi locali.

Letto confermato e sottoscritto con l'approvazione di ogni clausola.

Guspini, li

Il Direttore dell'Area Tecnica

Il Commissario A.S.L. n.6 di Sanluri

Dr. Ing. Alessandro Mulas

Dr. Giuseppe Ottaviani